

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI**  
II presente Regolamento entra in vigore dal 1.12.1987

- ART. 1 II Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena, a norma del l'art. 42 del R.D. n. 2537/1925 istituisce la Commissione Consultiva per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali.
- ART. 2 La Commissione di cui al precedente art. 1, è nominata direttamente dal Consiglio dell'Ordine e sarà composta da numero sei Commissari di cui almeno due saranno membri del Consiglio dell'Ordine. I componenti della Commissione possono essere destituiti solo dal Consiglio dell'Ordine. Nella composizione della Commissione si avrà cura di rappresentare la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale. I componenti della Commissione eleggono fra di loro il Presidente ed il Segretario. L'articolazione interna della Commissione viene decisa dalla Commissione stessa. Il Presidente, attraverso il Segretario organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei Commissari ed a quella delle parti, quando previsto dal presente Regolamento.
- ART. 3 La competenza della Commissione è limitata ai pareri ed agli opinamenti sulle parcelle professionali degli iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena, anche se relativa a prestazioni professionali svolte fuori circoscrizione. Se la parcella riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo appartenenti ad Ordini diversi, il parere o l'opinamento potrà essere richiesto o all'Ordine a cui è iscritto il Capo gruppo, per l'intero ammontare della parcella, oppure al rispettivo Ordine di appartenenza di ciascun architetto, limitatamente alle rispettive quote parte. Se gli architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. Analogamente si procederà nel caso di architetti riuniti in gruppo o collegio con altri professionisti. Nel caso vengano interpellati più Ordini per esaminare la stessa parcella, questi dovranno consultarsi preventivamente al fine di raggiungere uniformità di giudizio.
- ART. 4 La Commissione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, di norma due volte ogni mese. Di conseguenza l'esame delle pratiche deve iniziarsi ed esaurirsi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, entro il termine massimo della seconda riunione della Commissione successiva alla presentazione della domanda, salvo necessità di chiarimenti o di colloqui, che comporteranno interruzione dei termini.
- ART. 5 E' facoltà del Presidente della Commissione designare, per ciascuna parcella, quale relatore, un componente della Commissione stessa, che avrà a disposizione presso la sede dell'Ordine e durante le ore d'ufficio, la parcella medesima con tutti gli allegati presentati. Egli può avere contatti diretti con le parti (professionista e committente) sia congiuntamente che disgiuntamente. Istruita la pratica, formulerà le sue proposte alla Commissione riunita in seduta plenaria.

- ART. 6 La Commissione resta in funzione per la durata in carica del Consiglio dell'Ordine che l'ha nominata. I suoi componenti possono essere confermati. La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica con tutti i suoi componenti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo per 2 volte consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per 5 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.
- ART. 7 I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale: ogni violazione costituisce mancanza deontologica. Le informazioni sulla stesura delle parcelle professionali devono essere date all'interno di un organismo di consultazione appositamente costituito dalla Commissione stessa. I pareri espressi dai singoli Commissari sono quindi di natura squisitamente personale.
- ART. 8 Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti. I pareri della Commissione devono essere presi all'unanimità. In caso di difformità di pareri, come pure nel caso di parcelle che presentino dubbi d'interpretazione o casi di particolare e difficile soluzione il Presidente della Commissione sottoporrà la parcella all'esame del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine emetterà il proprio parere in modo definitivo, verbalizzandolo.
- ART. 9 La Commissione svolge i seguenti compiti:
- a) propone i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori cui essa preposta;
  - b) redige gli schemi dei pareri di congruità e delle richieste di opinamento da sottoporre all'approvazione dell'Ordine;
  - c) può stabilire contatti con le parti interessate, sentito il professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
  - d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante l'istruttoria delle pratiche, anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale
  - e) organizza l'informazione agli iscritti sulla stesura delle parcelle professionali
  - f) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio, attinenti ai compiti suddetti.
- ART. 10 I pareri della Commissione risulteranno dai verbali delle sedute redatti dal Segretario e firmati oltreché dal Presidente, anche da tutti gli altri componenti presenti.
- ART. 11 La revisione delle parcelle può essere richiesta:
- a) dal professionista che ha effettuato le prestazioni
  - b) dal committente, sia pubblico che privato
  - c) dalle Autorità Tutorie.
- Le domande di opinamento e parere di congruità redatte come ai successivi articoli, dovranno essere indirizzate all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena e presentate alla Segreteria. Il richiedente può essere

ascoltato quando ne faccia richiesta o può essere convocato d'ufficio.

ART. 12 II parere di congruità è sempre ed esclusivamente preventivo e si riferisce alla corretta formulazione della notula in riferimento ai presupposti di incarico che si accettano in ipotesi.

L'opinamento, riferendosi all'effettivo compenso da liquidare per la prestazione svolta, ne accerta la compatibilità verificando la natura dell'incarico e la relativa consistenza e corrispondenza delle prestazioni. Nel caso di richiesta di opinamento o parere di congruità da parte di committenza pubblica o privata, è obbligatorio per la Commissione sentire il professionista interessato. Sarà richiesta anche la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità dell'espletamento dell'incarico.

ART. 13 Le richieste di parere di congruità da parte del professionista devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine su carta bollata, formulate secondo schemi decisi dal Consiglio e corredate della parcella in triplice copia.

Le richieste di opinamento da parte del professionista devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine su carta bollata, formulate secondo schemi decisi dal Consiglio e corredate dai seguenti documenti:

- a) modulo, da richiedere alla Segreteria, opportunamente compilato
- b) parcella in triplice copia su carta intestata, debitamente firmate, di cui una rimane agli atti
- c) lettera o delibera o disciplinare d'incarico o analoghi documenti che comprovino l'avvenuto affidamento dell'incarico: nel caso di incarico affidato da committenza pubblica, dovrà sempre prodursi il documento d'incarico approvato e rilasciato dagli organi competenti
- d) breve ma esauriente relazione in triplice copia; in essa sarà specificato l'espletamento dell'incarico con tutte quelle circostanze che lo hanno caratterizzato, dovrà essere specificato inoltre se la parcella è stata inoltrata alla Committenza e se l'oggetto dell'incarico è stato eseguito o meno
- e) eventuali elaborati o documenti in grado di chiarire e definire le prestazioni effettuate: da esibirsi su richiesta della Commissione e che saranno restituiti
- f) elenco in duplice copia degli elaborati e documenti presentati di cui al punto e)

ART. 14 La richiesta di parere di congruità da parte della Committenza avviene presentando domanda alla Segreteria dell'Ordine su carta bollata, allegando parcella in triplice copia firmata dal professionista e comunque, anche in mancanza di questa, l'elenco delle prestazioni richieste.

La richiesta di opinamento da parte della Committenza deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine, su carta bollata corredata dai seguenti documenti:

- a) come al precedente art. 13 ai punti b), e), e), f).
- b) relazione breve ed esauriente in triplice copia indicante:
  - svolgimento temporale dell'incarico,

- caratteristiche dell'incarico,
  - se l'incarico è stato eseguito o meno.
- ART. 15 La Segreteria non accetterà:
- a) le domande prive degli allegati richiesti o non corrette nell'impostazione anche formale
  - b) le domande presentate da iscritti non in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine.
- La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollata dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Presidente della Commissione all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc.)
- ART. 16 La Commissione verifica che le parcelle professionali siano compilate a norma della Tariffa degli Ingegneri ed Architetti, ed esprime un parere di conformità od opinamento basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni degli interessati e sulla valutazione dei documenti prodotti: agli interessati rimane quindi la piena ed intera responsabilità di quanto esposto e dichiarato. La Commissione non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli minimi previsti dalla Tariffa Professionale. La Commissione segnalerà al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa. L'eventuale rinuncia, parziale o totale, del compenso professionale, così come ammesso dal comma 3° dell'art. 14 del Testo Unificato delle Norme di Deontologia Professionale, deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, dietro richiesta del professionista interessato. Eventuali reclami o ricorsi contro i pareri di congruità e gli opinamenti vanno sempre inoltrati al Consiglio dell'Ordine.
- ART. 17 La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato unitamente alla documentazione presentata, previo pagamento dei diritti di segreteria. L'Ordine Professionale tratterà per l'archivio:
- a) domanda di opinamento o di parere di congruità
  - b) copia della parcella
  - c) copia della relazione
  - d) copia dell'elenco della documentazione presentata
  - e) il modulo e tutta la documentazione che riterrà opportuno.
- ART. 18 I diritti di opinamento e di parere di congruità sono stabiliti periodicamente con delibere di Consiglio che saranno pubblicate sul Notiziario dell'Ordine divenendo parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio definirà periodicamente anche le modalità di riscossione dei sopra citati diritti, in particolare riguardo la possibilità di pagamento rateizzato, da consentirsi, su richiesta dell'interessato, ogni volta

che l'importo dei diritti supera una predeterminata cifra, fatti salvi gli interessi commisurati al Prime Rate vigente al momento dell'incasso.

ART. 19 Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento saranno comunicate agli altri Ordini.